GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Sabato, 17 novembre 1923** — **Numero 270**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da lire TRE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 ottobre 1923, n. 2372.
Estensione alla Tripolitania e alla Cirenaica di alcune disposizioni dei Regi decreti 22 dicembre 1922, n. 1641 e 9 aprile 1923, n. 719, che concedono amnistia e indulto . . . . . Pag. 6797

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2344.
Nuovo regolamento pel conferimento di borse di perfezionamento a laureati o laureandi in scienze o in chimica e farmacia nella Regia università di Padova . . . . . . Pag. 6798

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2361.
Determinazione della tassa per l'ammissione ai concorsi per gli impieghi degli Enti locali . . . . Pag. 6799

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2369.
Riduzione del contributo che la provincia del Friuli è tenuta a corrispondere ai sensi del R. decreto 11 marzo 1923, n. 685, per l'Istituto tecnico di Gorizia . . . . Pag. 6799

REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2406.
Approvazione della convenzione 17 giugno 1923, riguardante la proprietà dei depositi cisterna di S. Saba, in Trieste. Pag. 6799

REGIO DECRETO 15 settembre 1923, n. 2329.
Modificazioni allo statuto del monte di pietà di Venezia. Pag. 6800

REGIO DECRETO 15 ottobre 1923, n. 2331.
Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile dei Santi Filippo e Giacomo, in Diso . . . . Pag. 6800

REGIO DECRETO 15 ottobre 1923, n. 2342.
Donazione della libreria del prof. Giovanni Armellino a favore della biblioteca universitaria di Napoli . . . Pag. 6800

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 6800
Smarrimento di certificati . . . . Pag. 6800
Smarrimento di ricevute (Elenco n. 15) . . . . Pag. 6800

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 11 novembre 1923, n. 2395.
Ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 ottobre 1923, n. 2372.

Estensione alla Tripolitania e alla Cirenaica di alcune disposizioni dei Regi decreti 22 dicembre 1922, n. 1641 e 9 aprile 1923, n. 719, che concedono amnistia e indulto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, che approva l'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e la Cirenaica ed il decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938;

Visti gli articoli 86 e 87 del Codice penale; 589 e 591 del Codice di procedura penale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto, coi Ministri per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla Tripolitania e alla Cirenaica, in quanto applicabili, e con le limitazioni di cui agli articoli seguenti, le disposizioni del R. decreto 9 aprile 1923, n. 719, che concede amnistia ed indulto per vari reati comuni e militari.

Art. 2.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, lettera *b, c,* ed *e*, 2, lettera *a*) ed ultimo comma, si applicano soltanto ai cittadini italiani metropolitani.

Art. 3.

L'indulto di cui all'art. 5, primo comma, non si estende ai cittadini italiani non metropolitani per i reati previsti all'art. 1, lettere *b* e *c* ed all'art. 2, primo comma, e pei reati preveduti dalle leggi militari.

La esclusione di cui al precedente comma non ha effetto nei riguardi dei cittadini italiani non metropolitani o dei sudditi italiani coloniali facenti parte delle truppe che prestarono o che prestano servizio in Tripolitania e in Cirenaica.

Art. 4.

E' pure estesa in Tripolitania e in Cirenaica, in quanto applicabile e nei soli riguardi dei cittadini italiani metropolitani, la disposizione di cui all'art. 1 del R. decreto 22 dicembre 1922, n. 1641, relativa all'amnistia per i reati commessi in occasione e per causa di movimenti politici determinati da movente politico, quando il fatto sia stato commesso esclusivamente per fine nazionale, immediato o mediato.

E' inoltre estesa, limitatamente ai reati indicati nel primo comma del presente articolo, la disposizione di cui all'art. 6 del R. decreto 22 dicembre 1922, n. 1641, relativo all'indulto.

Art. 5.

Il presente decreto avrà efficacia per i reati commessi fino al 9 aprile 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — A. DIAZ — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 92. — GRANATA.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2344.

Nuovo regolamento pel conferimento di borse di perfezionamento a laureati o laureandi in scienze o in chimica e farmacia nella Regia università di Padova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Regolamento per il conferimento di borse di perfezionamento a laureati in scienze o in chimica e farmacia nella Regia università di Padova, approvato con Nostro decreto 28 luglio 1921, n. 1163;

Veduto il nuovo regolamento proposto dalla Facoltà di scienze della predetta Università per il conferimento delle suindicate borse di perfezionamento;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il regolamento per il conferimento di borse di perfezionameto a laurati o laureandi in scienze o in chimica e farmacia nella Regia università di Padova, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 64. — GRANATA.

Regolamento per il conferimento di borse di perfezionamento a laureati o laureandi in scienze o in chimica e farmacia nella Università di Padova.

Art. 1.

Con il fondo governativo di L. 4977,83 annue, derivanti dalla fondazione austriaca, dell'anno 1853, già concesso alla scuola di magistero della facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, disciolta con R. decreto 8 ottobre 1920, n. 1546, sono costituite quattro borse di perfezionamento dell'importo non inferiore a L. 1244,45 da conferirsi a laureati o laureandi della facoltà di scienze o della scuola di farmacia, che secondo le norme che seguono, ottenuto il conferimento di una di dette borse, si assumano di fungere per un anno da assistente volontario presso un istituto o cattedra della facoltà.

Art. 2.

Le borse di perfezionamento sono conferite di regola per un anno ed in ciascun anno a quattro laureati o laureandi della Università di Padova, non aventi altro ufficio, una per ciascuna delle seguenti sezioni: matematica; fisica; chimica, chimica farmaceutica; scienze naturali.

Art. 3.

I laureati da non più di tre anni, che intendano concorrere al conferimento di dette borse devono farne domanda al rettore, per la trasmissione alla facoltà, su carta bollata, corredandola dei seguenti documenti:

a) fede di nascita;

b) attestato di buona condotta morale, rilasciato dall'autorità comunale del luogo di residenza propria e della famiglia;

c) certificato di studi compiuti, dal quale risulti la promozione con pieni voti legali nel gruppo di materie e nell'esame di laurea in cui il candidato chiede di perfezionarsi, se aspira alla borsa di studio per le scienze naturali; e se aspira alla borsa per altre sezioni, la stessa media per le materie prescritte per il secondo biennio e nella laurea;

d) la dichiarazione che qualora gli venga conferita la borsa il candidato si assume per un anno tutti gli oneri relativi all'ufficio di un assistente interno;

e) la dichiarazione della materia in cui intende perfezionarsi;

f) tutti gli altri titoli che egli credesse utile di presentare.

Sono ammesse le pubblicazioni in bozze.

Art. 4.

I laureandi sono ammessi al concorso qualora siano iscritti al quarto corso ed abbiano ottenuto in media in tutti gli esami dei tre corsi precedenti i pieni voti legali.

Art. 5.

I laureandi avranno diritto all'assegnazione delle borse qualora esse non siano state conferite a laureati.

Art. 6.

I laureandi che aspirano al conferimento di dette borse devono farne domanda al rettore per la trasmissione alla facoltà, in carta bollata, accompagnandola con i seguenti documenti:

a) fede di nascita,

b) attestato di buona condotta morale rilasciato dall'autorità comunale del luogo di residenza propria e della famiglia;

c) certificato degli esami sostenuti, dal quale risulti che il richiedente ha superato tutti gli esami prescritti nei tre corsi precedenti ottenendo una media di punti non inferiore ai pieni voti legali;

d) dichiarazione che qualora gli venga conferita la borsa, il candidato si assume di frequentare con diligenza (anche in altre ore oltre alle stabilite per i corsi ed i laboratori) l'istituto della materia, nella quale intende laurearsi.

Se si tratta di materia teorica il candidato si accorderà con il professore della disciplina nella quale intende perfezionarsi.

Art. 7.

Nel caso che manchi l'assegnazione di una o più borse, la corrispondente somma sarà devoluta ad istruzioni pratiche di campagna o ad escursioni scientifiche e visite a stabilimenti e laboratori per gli allievi del 4° anno, secondo un programma proposto da uno o più direttori di istituti scientifici e approvato dalla facoltà.

Art. 8.

La facoltà di scienze elegge ogni anno nel proprio seno una Commissione di quattro membri presieduta dal preside, per tutti gli uffici di espletamento del concorso. Sulle proposte della Commissione delibera la facoltà.

Art. 9.

Il concorso viene bandito nell'agosto con scadenza al 15 novembre. L'importo che costituisce la borsa viene pagato in due rate nel gennaio e nel luglio dietro l'attestazione di frequenza con profitto, rilasciata dal direttore dell'istituto o dal professore della materia prescelta.

Art. 10.

Il sussidiato decade da ogni diritto, sia per indegnità morale, sia per mancata osservanza degli obblighi assunti.

In tal caso o comunque la borsa si faccia vacante gli importi che rimangono disponibili saranno devoluti allo scopo indicato nell'art. 7.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della pubblica istruzione:
GENTILE.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2361.
Determinazione della tassa per l'ammissione ai concorsi per gli impieghi degli Enti locali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'ammissione ai concorsi, sia per titoli che per esami, ai rispettivi impieghi, le Provincie, i Comuni, i consorzi intercomunali e le istituzioni pubbliche di beneficenza sono autorizzate ad esigere da ciascun concorrente il pagamento di una tassa di L. 50 per i posti di segretario, ovvero quando per l'accesso ai posti messi a concorso sia richiesta la laurea od altro titolo equipollente, e non superiore a L. 25 per gli altri posti.

Art. 2.

Le tasse di cui all'articolo precedente sono interamente devolute all'Ente che dispone il concorso; la relativa quietanza deve essere allegata alla domanda di ammisione al concorso.

Art. 3.

Nulla è innovato a quanto dispone il R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546, circa la tassa per l'ammissione ai concorsi magistrali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 81. — GRANATA.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2369.
Riduzione del contributo che la provincia del Friuli è tenuta a corrispondere ai sensi del R. decreto 11 marzo 1923, n. 685, per l'Istituto tecnico di Gorizia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 685;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo che la provincia del Friuli è tenuta a corrispondere a sensi del R. decreto 11 marzo 1923, n. 685, per l'Istituto tecnico di Gorizia, è ridotto a L. 1000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 89. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2406.
Approvazione della convenzione 17 giugno 1923, riguardante la proprietà dei depositi cisterna di S. Saba, in Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la convenzione, stipulata il 17 giugno 1923 tra il Ministro per le finanze, in rappresentanza del R. Governo ed i signori: John Douglas Stewart ed Hermann Rosenblatt, quali mandatari rispettivamente della Anglo Persian Oil Company L. T. D. con sede in Londra e della « Oenig » (Oesterreichische Naphta Import Gesellschaft), con la quale si riconosce alla Anglo Persian Oil Company la proprietà dei depositi cisterna di S. Saba in Trieste, e degli impianti annessi, esimendo il R. Governo da ogni responsabilità di fronte a terzi per tale proprietà e si concedono in affitto ad una Società da costituirsi, con prevalenza del capitale italiano, i terreni demaniali su cui sorgono i depositi e gli impianti stessi;
Sentito il parere del Consiglio di Stato in data 24 agosto 1923;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze e con quello per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La convenzione stipulata addì 17 giugno 1923, tra il Ministro per le finanze in rappresentanza del Regio Governo e la Anglo Persian Oil Company e la « Oenig » (Oesterreichische Naphta Import Gesellschaft) è approvata e resa esecutiva.

Art. 2.

Il termine di 35 anni previsto dall'art. 5, della predetta convenzione, in relazione all'art. 1571 del Codice civile del Regno, è ridotto a 30 anni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1923.
Atti del Governo registro 218, foglio 126. — GRANATA.

REGIO DECRETO 15 settembre 1923, n. 2329.
Modificazioni allo statuto del monte di pietà di Venezia.

N. 2329. R. decreto 15 settembre 1923, col quale, sulla proposta del Minisaro per l'economia nazionale, vengono apportate modificazioni al vigente Statuto del Monte di pietà di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1923.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1923, n. 2331.
Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile dei Santi Filippo e Giacomo, in Diso.

N. 2331. R. decreto 15 ottobre 1923, col quale, nella proposta del Ministro dell'interno Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Asilo infantile dei Santi Filippo e Giacomo, nel comune di Diso, viene eretto in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1923.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1923, n. 2342.
Donazione della libreria del prof. Giovanni Armellino a favore della biblioteca universitaria di Napoli.

N. 2342. R. decreto 15 ottobre 1923, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, si accetta la donazione della libreria del prof. Giovanni Armellino a favore della biblioteca universitaria di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1923.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

(1ª *pubblicazione*).

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 760, concernente il servizio dei buoni quinquennali del Tesoro nominativi, si notifica che i buoni quinquennali del Tesoro 5 %, n. 165, di L. 5400 della XIII emissione e n. 304 di L. 10,200 della IV emissione entrambi intestati a Costanzini Arturo di Francesco inabilitato sotto la curatela di Costanzini Ernesta di Francesco nubile, dovevano invece intestarsi a Costanzini Arturo di Francesco, e ciò in base all'attestazione giurata innanzi la R. pretura di Mantova in data 25 ottobre 1923.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà all'annullamento dei riferiti buoni, emettendo in sostituzione del buono n. 165 altro buono intestato a Costanzini Arturo fu Francesco interdetto sotto la tutela di Canneti Costantino, e rimborsato il buono, n. 304 nelle mani del detto tutore.

Roma, 12 novembre 1923.

p. Il direttore generale: CIRILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2° **Avviso.**

Sono state eseguite senza opposizioni le pubblicazioni di smarrimento dei certificati consolidato 5 %:

1° N. 117021 di L. 540 intestato Pirajno Francesco fu Michele;
2° N. 181121 di L. 15 intestato Garaio Nicolò di Michele;
3° N. 299207 di L. 75 intestato Lauricella Antonina di Litterio.

Siccome i predetti tre certificati di rendita portavano a tergo dichiarazione di cessione a favore di Carella Domenico fu Giovanni, domiciliato a Palermo, così, in analogia all'art. 36 del regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà all'operazione richiesta sulle citate rendite dal predetto sig. Carella Domenico.

Roma, 6 novembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 15).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4906 — Data della ricevuta: 19 aprile 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Malgeri Antonio di Giuseppe — Titoli del debito pubblico: n. 1 certificato di usufrutto — Ammontare della rendita: L. 402.50 — Consolidato 3.50 % con decorrenza dal 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1299 — Data della ricevuta: 8 giugno 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Berardi Salvatore di Riccardo — Titoli del debito pubblico: nominativo n. 1 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5 % con decorrenza dal 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 202 — Data della ricevuta: 27 febbraio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siena — Intestazione della ricevuta: Talenti Pia fu Tespoli — Titoli del debito pubblico: nominativo n. 1 — Ammontare della rendita: L. 130 — Consolidato 5 % con decorrenza dal 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5047 — Data della ricevuta: 13 giugno 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Direzione Regie poste e telegrafi — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 7 — Ammontare della rendita: L. 140 — Consolidato 5 % con decorrenza dal 1° gennaio 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 9 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione delle relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 6 novembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.